

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **RESPONSABILITA CIVILE**

Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motori ([STE n° 29](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1959.

Entrata in vigore : 22 settembre 1969.

La Convenzione tende ad assicurare un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile garantendo un indennizzo alle vittime di incidenti causati da veicoli a motori. Ciascuna Parte si impegna ad introdurre nel proprio diritto nazionale in sistema assicurativo obbligatorio nel rispetto delle disposizioni allegare alla Convenzione (Annesso I). Tale sistema deve individuare le persone tenute ad assicurare il veicolo a motore nonché deve prevedere le misure in grado, ove necessario con la previsione di sanzioni penali o amministrative, di assicurare il rispetto delle disposizioni allegare.

La Convenzione indica, inoltre, le regole concernenti le eccezioni all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, il risarcimento per i danni causati (coinvolgendo sia l'assicurazione obbligatoria sia il sistema di sicurezza sociale), i certificati internazionali di assicurazione, le garanzie di pagamento, la costituzione di fondi di garanzie o di ogni altra misura equivalente, per garantire un indennizzo alle persone lese, e la possibilità di far valere i propri diritti in un altro Stato Parti nello stesso modo dei cittadini di quest'ultimo.

* * *

Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per i beni di proprietà dei viaggiatori ([STE n° 41](#)), aperto alla firma a Parigi, il 17 dicembre 1962.

Entrata in vigore : 15 febbraio 1967.

Tale Convenzione enuncia i principi che disciplinano la responsabilità degli albergatori per gli oggetti di proprietà dei viaggiatori. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramenti, distruzioni o sottrazioni dei beni di proprietà dei viaggiatori che si trovano nell'albergo e vi dispongono una camera. Tale responsabilità è limitata a l'equivalente di 3.000 franchi francesi (articolo 1 dell'allegato). In ogni caso, la responsabilità è illimitata quando i beni sono stati depositati presso l'albergo o l'albergatore ha rifiutato il deposito di beni che gli aveva il dovere di accettare.

Inoltre, la Convenzione prevede che le Parti possono, a certe condizioni, limitare la responsabilità degli albergatori. I principi stabiliti nell'allegato non si applicano ai veicoli, agli oggetti lasciati su di essi ed agli animali.

* * *

Convenzione europea sulla responsabilita' civile in caso di danni causati da veicoli a motore ([STE n° 79](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 14 maggio 1973.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

La Convenzione introduce una responsabilità più rigorosa su scala europea per i detentori di veicoli per quanto riguarda le vittime di incidenti stradali. Tale passività è associata al concetto di "fallo" ma sulla base del principio di "rischio" per il fatto di guidare il veicolo.

Gli obiettivi principali della Convenzione sono per migliorare la situazione delle vittime di incidenti stradali e di adottare un sistema accettabile per la maggior parte degli Stati membri.

* * *

Convenzione europea sulla responsabilita' derivante dai prodotti in caso di lesioni corporali o di decessi ([STE n° 91](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 17 gennaio 1977.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

La Convenzione costituisce un elemento fondamentale per garantire una migliore protezione della popolazione e, allo stesso tempo, di prendere i legittimi interessi dei produttori in considerazione.

L'obiettivo di questa Convenzione è quello di contribuire allo sviluppo della giurisprudenza nella maggior parte degli Stati membri, che estende la responsabilità dei produttori spinto dal desiderio di proteggere i consumatori, tenendo conto delle nuove tecniche di produzione e di marketing e metodi di vendita, dando la priorità alla risarcimento per lesioni personali e morte a introdurre norme speciali in materia di responsabilità dei produttori a livello europeo.